

ANCE | COMO

RASSEGNA STAMPA

4 – 10 aprile 2016

L'INTERVISTA GIOVANNI PONTIGGIA. Il presidente della Bcc Alta Brianza annuncia un convegno il 7 a Lariofiere

«LEASING PER LE CASE UNA SCOSSA ALL'EDILIZIA»

Non solo tasse e burocrazia: dal cilindro del Governo - ad esempio dalla legge di stabilità - sono emerse anche delle chance per il rilancio. Due novità fiscali - leasing abitativo e super ammortamento - saranno al centro del convegno organizzato dalla Bcc Alta Brianza in collaborazione con Iccrea BancaImpresa. Alle ore 17 di giovedì 7 a Lariofiere intervorrà Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea (Associazione Italiana Leasing).

Giovanni Pontiggia, presidente della Bcc Alta Brianza: perché questo convegno a Erba?

De Candia viene a presentare questo nuovo prodotto previsto dalla legge di stabilità, il leasing

abitativo. Fondamentale diventa la conoscenza di questo strumento. Il leasing è sempre stato visto come uno strumento per le imprese: ora è a disposizione delle famiglie e delle giovani coppie, per l'acquisto dell'immobile. Con pagamento di canoni che prevedono incentivi fiscali, anche per persone sotto i 35 anni.

Un po' com'è nello stile del bonus mobili?

Esatto. Così da una parte si sveglia ulteriormente il mercato delle vendite immobiliari. Si tratta di uno strumento che, se applicato bene, apre possibilità importanti alle famiglie e consente risparmi sugli immobili: anche se una coppia ha esigenza

di un appartamento più grande, con questa modalità evita passaggi onerosi.

C'è un'altra novità che illustrerete, cara alle imprese, però.

Sì, i super ammortamenti, la legge Sabatini rinnovata dal decreto del Governo per incentivare gli investimenti in beni materiali. Riteniamo molto importante dal punto di vista informativo e della conoscenza per le imprese, mostrare che esistono più prodotti in grado di mettere in pista un rilancio dei settori che ne hanno bisogno. Questo per una imprenditorialità tipica della nostra zona. Non contano grossi plafondi messi a disposizione in virtù di convenzioni, ma dare strumenti che consentono

di risolvere velocemente la necessità. Con una differenza che si registra per il credito cooperativo.

Vale a dire?

Questi sono strumenti innovativi, che ben poche banche hanno al loro interno. Più spesso i grossi gruppi hanno società leasing esterne o partecipate. Poi lo stesso grosso gruppo tende a lanciare il prodotto che è il mutuo. Noi del credito cooperativo invece abbiamo una struttura interna a questo proposito. E ripeto: questo può essere molto utile in un periodo come quello attuale, soprattutto per settori come l'edilizia. Il leasing abitativo è un argomento che va fatto conoscere.



Giovanni Pontiggia è presidente della Bcc Alta Brianza

Le differenze, anche rispetto al mutuo, verranno dunque spiegate da Assilea?

Sì, in particolare Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea, l'Associazione Italiana Leasing, che illustrerà il funzionamento del modello di conve-

nienza fiscale del leasing rispetto al mutuo al fine di far cogliere compiutamente le rilevanti opportunità a privati, imprese, professionisti e lavoratori autonomi nello stipulare un contratto di leasing finanziario.

M. Lua.


Focus Casa

Incentivi per l'efficienza energetica

Investire in efficienza


CALDAIA TRADIZIONALE

Rendimento



CALDAIA A CONDENSAZIONE


Rendimento



20% RISPARMIO MEDIO SUI CONSUMI


IPOTESI DI CONSUMO

100 mq in zona mediana fredda
1.500 euro di gas all'anno (riscaldamento e acqua calda)




CON BONUS FISCALE 50%

Tempo di ammortamento



Investimento



CON ECOBONUS DEL 65%

Tempo di ammortamento



Investimento



Ecobonus contro il conto termico per la casa smart

Bonus riqualificazione. Il primo maggio entra in vigore il nuovo strumento d'acquisto di caldaie, pompe di calore e pannelli solari. Si apre la sfida rimborsi con l'ecobonus

COMO
SIMONE CASIRAGHI

Una casa smart è in grado di misurare l'energia che consuma. Ma una casa smart è anche quell'edificio dotato di ogni strumento, impianto o sistema per consumare meno energia. Fino alla fine dell'anno si possono sfruttare ancora gli incentivi collegati all'ecobonus, il 65% della spesa sostenuta per la riqualificazione energetica della propria abitazione prevista in forma di detrazione fiscale dal reddito. Ma ora, proprio nell'ultimo anno di validità degli ecobonus (scadranno a fine dicembre 2016 per tornare alla misura ordinaria del 36%), si fa avanti uno strumento altrettanto competitivo, se non ancora di più: il nuovo conto termico.

Entrerà in vigore il prossimo primo maggio. Ma i primi calcoli, fatti sui nuovi parametri di conteggio e simulando una serie di applicazioni, dimostrano come la nuova formulazione del

"vecchio" conto termico possa diventare un valido concorrente agli eco-incentivi, anche perché sfruttano una diversa impostazione tecnica.


Il decreto appena firmato dal governo, introduce criteri diversi da utilizzare per calcolare il contributo economico nel caso di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: in particolare il contributo sarà proporzionato e più alto in funzione della stima di utilizzo degli impianti. E nel caso di una spesa per esempio destinata ad acquistare caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari, i tempi di rientro dell'investimento sono decisamente minori rispetto ai dieci anni previsti dagli ecobonus. Il conto termico, infatti, eroga un contributo diretto in rate uguali da 1, 2 o 5 anni e per esempio, passando ad un caso concreto, volendo sostituire un impianto di riscaldamento tradizionale con un generatore a pompa di calore dal costo in media di 7 mila euro, si scopre che la spesa viene coperta al massimo fra i 2 (al Nord) e i 4 anni (al Sud), in base cioè alle zone climatiche in cui si effettua l'acquisto dell'impianto.

Tempi più brevi

Non solo: con il nuovo parametro del conto economico emerge che si può perfino raggiungere anche la soglia massima del 65% delle spese sostenute prevista dall'ecobonus, in tempi più brevi e proprio nelle nostre zone, classificate come più fredde. Al contrario, quindi, la misura dell'ecobonus potrebbe essere preferita nelle aree meno fredde.

Il primo dato, comunque resta l'introduzione di interventi agevolabili che vanno dall'in-

Le caratteristiche



Cos'è il Conto termico

Un sistema di agevolazioni

Il conto termico nella nuova versione 2016 introduce nuove tipologie di interventi agevolabili, come l'installazione di sistemi per la gestione e il controllo degli impianti termici ed elettrici, la sostituzione dei sistemi di illuminazione con sistemi più efficienti.



Gli interventi

La differenza con il 65%

Rispetto al bonus 65%, rimborsato in dieci anni, il contributo del conto economico viene erogato in un anno, due o 5 anni. Quando l'incentivo non supera i 5 mila euro, viene corrisposto in un'unica rata sia ai privati sia alla Pa



Incentivi al 50%

Maggiori contributi al Nord

È previsto un incentivo del 50% per gli interventi di isolamento termico negli edifici al Nord. Se all'isolamento termico si abbina la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è riconosciuto un incentivo del 55% a entrambi gli interventi.

stallazione di sistemi per la gestione e il controllo degli impianti termici ed elettrici, agli incentivi per interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Altra novità sono le procedure semplificate per la richiesta delle agevolazioni e percentuali di incentivo maggiori rispetto a quelle previste dal vecchio conto termico. Ma la vera novità è la previsione di un catalogo di prodotti prequalificati, che renderanno più semplici le procedure di valutazione delle domande di incentivo, possibilità estesa anche alle pubbliche amministrazioni per trasformare i loro immobili in edifici a energia quasi zero.

Rimborsi in una rata unica

Tecnicamente, l'incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Ma quando l'incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un'unica rata.

L'incentivo inoltre sarà pari al 65% dell'investimento per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti.

È inoltre previsto un incentivo del 50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache realizzati nelle zone climatiche E e F (nelle altre zone è pari al 40%). Se all'isolamento termico delle superfici opache si abbina la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi.



Comprare la casa con il leasing

«Una nuova chance per il mercato»

Lariofiere. Convegno della Bcc Alta Brianza sulle novità introdotte dalla legge di stabilità. Gli imprenditori: «Sono misure che possono fare da volano all'economia e alle aziende»

ERBA

BENEDETTA MAGNI

Nuove opportunità per far ripartire il mercato dell'edilizia abitativa e per incentivare le aziende agli investimenti di beni strumentali. Si è parlato di leasing immobiliare abitativo previsto dalla legge di stabilità 2016 e di superammortamento durante il convegno a Lariofiere, sede poche settimane fa della Mecì, la mostra dedicata proprio all'edilizia. Il convegno, organizzato dalla Banca di Credito cooperativo di Alzate Brianza con Icrea Banca Impresa, ha visto la relazione di Gianluca De Candia, direttore Assilea, l'associazione italiana leasing e introdotta dal presidente della Bcc di Alzate Giovanni Pontiggia come uno degli appuntamenti pensati da «una banca che esce dal ruolo tradizionale per fare sostegno, formazione e consulenza ai suoi clienti».

Cosa cambia

«Siamo di fronte a un prodotto assolutamente nuovo più vantaggioso rispetto ad altri finanziamenti», ha spiegato De Candia.

Rivolto in particolare a chi ha meno di 35 anni di età, soggetti questi (200mila) per i quali è garantita una maggiore agevolazione fiscale. È possibile fruire infatti dell'imposta sui redditi di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di lea-

sing, nonché ai relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro annui e a una detrazione pari al 19% del costo di «riscatto, a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo superiore a 20mila euro. Il reddito lordo non deve superare i 55mila euro. Per chi ha più di 35 anni di età (circa 830 giovani) i vantaggi comunque rispetto a un mutuo tradizionale ci sono. E De Candia li ha illustrati con esempi pratici. «Sotto il profilo immobiliare si tratta di incentivi di sicuro interessanti - ha commentato Simona Frigerio dell'impresa Frigerio building - Già durante lo scorso anno abbiamo registrato, anche grazie alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni, una ripresa del settore dell'edilizia e soprattutto una ripresa dell'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie. Proprio queste saranno agevolate con il leasing immobiliare. Se ben comunicata questa nuova opportunità potrà portare a una svolta epocale».

■ **«Con il nuovo strumento sono favoriti soprattutto i più giovani»**

«Va precisata la questione del reddito - hanno richiesto alcuni partecipanti al convegno - I giovani oggi infatti spesso fanno lavori precari, ma possono essere aiutati dalle famiglie. Va chiarita questa possibilità».

Le agevolazioni

Soddisfatti anche i commenti relativi ai vantaggi che il superammortamento potrà portare per l'acquisto di beni strumentali (o leasing finanziario) da parte delle aziende anche micro e piccole imprese, nonché liberi professionisti con partita iva. Anche in questo caso De Candia ha spiegato nei dettagli quali sono gli investimenti agevolati e quali i vantaggi fiscali del leasing finanziario con esempi che illustrano anche i contributi erogati dal ministero. «Tutte misure che possono fare da volano all'economia in generale e alle aziende in particolare - ha commentato Roberto Galli, imprenditore ernese - Certo, il lavoro comunque ci deve essere e gli investimenti devono poter essere fatti da parte delle aziende. Il giudizio è positivo».

«Siamo di fronte a un nuovo inizio - ha aggiunto Glauco Brartesaghi, imprenditore presente al convegno - Gli strumenti sono interessanti, ma serve un interlocutore che li sappia spiegare e applicare alle esigenze di ciascun investitore».



La Mecì a Lariofiere: l'edilizia vuole tornare a sperare

I pericoli di una lunga fase attuativa, la debolezza delle norme per la progettazione: molti aspetti da rivedere prima del varo definitivo

Appalti, i 10 buchi del nuovo codice

Ridotte pubblicità e concorrenza per i piccoli lavori - Rischio caos sul rating d'impresa

DI G. LATOUR E M. SALERNO

I PUNTI DA CORREGGERE

Le misure previste nella bozza del nuovo codice appalti


Mettiamo in fila le osservazioni del presidente Anac, Raffaele Cantone e quelle dei relatori del parere presso le commissioni parlamentari, già in larga parte note. Aggiungiamo le perplessità espresse dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio. Senza dimenticare i dubbi di Regioni e Comuni e le richieste piovute a getto continuo nelle ultime settimane dalle associazioni di categoria di imprese e progettisti e dai sindacati. Il risultato di questa somma è una cifra tonda: sono almeno dieci i buchi del nuovo Codice appalti.

Si tratta dei passaggi che daranno luogo a problemi applicativi, che non rispettano le indicazioni della legge delega, che abbassano la trasparenza anziché migliorarla, che lasciano invariato un sistema da semplificare in maniera drastica.

Due questioni più di altre rendono l'idea dei possibili pericoli all'orizzonte. La prima riguarda i tempi. La fase transitoria disegnata dalla bozza di decreto legislativo approvata a inizio marzo pecca di troppo ottimismo: sembra difficile da realizzare uno "switch off" nel quale dal 18 aprile il vecchio sistema muore di colpo, per fare posto al nuovo. Anche perché questo passaggio così brusco fa a pugni con la valanga di decreti attuativi necessari a completare il Codice. Sono in tutto quaranta e, volendo essere ottimisti, saranno necessari mesi per approvarli tutti. Così, non stupisce che stia prendendo forma



PICCOLI APPALTI
Confermata la soglia, raddoppiata a un milione nel 2011, per l'affidamento senza gara formale sotto questa soglia. Ridotti i paletti di pubblicità e concorrenza



PROGETTAZIONE
Poco incisive le norme sulla centralità del progetto: raddoppia la soglia per la trattativa privata, cauzione anche per i progettisti, niente innovazioni sui concorsi, dubbi sull'appalto integrato



POTERI ANAC
Tra vecchie e nuove prerogative, il Codice investe l'Anac di decine di poteri, senza affrontare la questione delle risorse. Qualcosa, soprattutto all'inizio, rischia di restare sulla carta



PAGAMENTO DIRETTO
La norma che apre al pagamento diretto è molto confusa. Qualche certezza c'è per i subappaltatori ma non è chiaro quale sarà il destino dei fornitori e dei prestatori di servizi



QUALIFICAZIONE
A parte il rating di impresa nessuna rivoluzione: il codice conferma il vecchio sistema Soa, salvo aprire a una eventuale revisione entro un anno

una fase transitoria dilatata, con un paio di mesi di sopravvivenza del vecchio regolamento prima di mandare in Gazzetta ufficiale le nuove linee guida Mit/Anac.

L'altro tema è quello della progettazione, che spiega plasticamente come su qualche punto il Codice abbia mancato il bersaglio di molto. Il testo non ha innovato la disciplina dei concorsi, ha fatto scelte ambigue

sull'appalto integrato, ha raddoppiato la soglia per la trattativa privata, minando la concorrenza, e ha fissato regole sulla cauzione che rischiano di azzoppare i piccoli professionisti. Una sequela di errori ammassa clamorosamente dallo stesso Delrio: con questa impostazione è difficile parlare di centralità del progetto. Le correzioni dovranno essere molte.


E problemi simili si



ATTUAZIONE
Per rendere completamente operativo il codice servono 40 tra provvedimenti. Tra linee guida Anac ed eventuali decreti correttivi si rischia una lunga fase transitoria



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le commissioni giudicatrici dell'Anac restano confinate sopra i 5,2 milioni. Il massimo ribasso resta in vita, fino a un milione. Sotto i 5,2 milioni si useranno commissioni interne



RATING D'IMPRESA
Confusione tra rating di legalità e reputazionale. Sovrapposizione di ruoli tra Anac, Antitrust e Soa. Il rating che sta nascendo è molto diverso da quello immaginato da Cantone e previsto dalla legge delega



CONTENZIOSO
Positive le valutazioni sul nuovo rito abbreviato. Poco chiare invece le funzioni affidate al nuovo Collegio consultivo tecnico per risolvere le controversie tra imprese e Pa



LEGGE OBIETTIVO
Il codice cancella la legge obiettivo ma non tutte le sue procedure speciali. Resta il general contractor e la riforma Madia crea una corsia preferenziale per le opere strategiche

ritrovano in molti altri punti. C'è la revisione delle regole sulla trattativa privata, con un alleggerimento di alcuni presidi a tutela della trasparenza. Ci sono le scelte sui criteri di aggiudicazione, che mettono nell'angolo le commissioni giudicatrici indipendenti monitorate dall'Anac.

C'è la confusione sul rating reputazionale, dove il decreto crea una costruzione così confusa che difficil-

mente starà in piedi. C'è l'abrogazione con riserva della legge Obiettivo.

C'è il collegio consultivo tecnico, che rischia di diventare un arbitrato in miniatura. E, soprattutto, ci sono tutti i nuovi poteri dell'Anticorruzione, messi in fila dal Governo senza valutare in maniera seria il tema delle risorse necessarie ad esercitarli. ■

SERVIZI ALLE PAGINE 2,3 E 4



Riforma appalti. Il testo e gli approfondimenti



Sul quotidiano online un «fascicolo» per rimanere sempre aggiornati e approfondire tutte le novità in arrivo con il nuovo codice. ■

Ecobonus 65%. Aperto lo sportello dell'Enea



Dal 24 marzo è attivo lo sportello online dell'Enea dove inviare la documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. ■

Banda larga. Lombardia, fondi per 450 milioni



Sbloccati dalla Regione Lombardia finanziamenti pubblici per 450 milioni (di cui 381 statali) per investimenti da realizzare entro il 2020. ■

24 ORE BUSINESS CLASS
CASA, EDILIZIA E TERRITORIO

In offerta
a soli € 199,00 - IVA
anziché € 349,00 - IVA

-42%

www.ilsolo24ore.com/BCEdilizia

La bozza del nuovo codice conferma a un milione di euro la soglia per la procedura negoziata e riduce a 5 le imprese da invitare

Piccoli lavori con meno pubblicità

Addio informazioni post-aggiudicazione su Gazzetta e giornali - Tra 40mila e 150mila euro solo tre preventivi

Paletti più laschi sull'assegnazione degli appalti sotto al milione di euro. È lo scenario che si verificherà senza una correzione di rotta prima dell'approvazione finale del nuovo codice dei contratti pubblici. Un paradosso clamoroso, considerando lo spirito della legge delega approvata in Parlamento, mirata a garantire massima trasparenza e rigore nella lotta alla corruzione, dopo le inchieste sulle gare truccate messe in moto dalle procure di mezza Italia.

Non deve trarre in inganno il fatto che qui non siano in gioco le grandi opere. Gli appalti sotto al milione rappresentano il cuore del mercato dei contratti pubblici: 9 affidamenti su 10 stanno sotto questa soglia, mentre se si considera il valore degli interventi, quasi un quarto del mercato transita per contratti sotto al milione. Considerando lavori, servizi e forniture si tratta di un mercato da 19,5 miliardi all'anno (stime Anac riferite a tutto il 2014, ultimo dato disponibile). Anche stringendo lo sguardo ai soli lavori i numeri restano notevoli. Quanto a numero di gare, il mercato degli interventi sotto al milione assorbe circa l'80% del settore (12.754 su 15.870, esclu-

dendo dal totale i bandi con importo non segnalato, comunque presumibilmente di piccolo taglio). Ed è proprio tra le piccole opere che si annida la "zona grigia" degli appalti. Quella che non occupa le pagine dei giornali (se non in occasioni di eventi come l'ultimo Giubileo) ma che costituisce il terreno di coltura privilegiato per i legami distorti tra imprese e amministrazioni, appunto perché al riparo dalla troppa pubblicità.

Al momento è ancora in vigore la norma (articolo 122, comma 7), inserita nel codice dal decreto sviluppo del 2011, che ha innalzato da 500mila a un milione di euro la soglia entro la quale è possibile assegnare gli appalti di lavori senza passare per un bando e una vera e propria gara. Per bilanciare le conseguenze di questa scelta, il Dlgs 163/2006 prevede una serie di paletti - relativi al numero di imprese da invitare e alla pubblicità post-aggiudicazione - da rispettare in base al valore dell'appalto. Andiamo in ordine. Per gli appalti sotto i 40mila euro è possibile l'affidamento fiduciario diretto da parte del Rap. Tra 40mila e 500mila euro il codice attuale prevede la possibilità della procedura negoziata (senza bando

PRIMA E DOPO

Lavori di importo inferiore al milione: confronto tra le regole attuali e quelle future

Importo	NUOVO CODICE	Importo	CODICE ATTUALE
Meno di 40mila euro	Affidamento diretto	Meno di 40mila euro	Affidamento diretto
Tra 40mila e 150mila euro	Invito di 3 soggetti o amministrazione diretta	Tra 40 mila e 200mila	Cottimo fiduciario per lavori in economia invito rivolto ad almeno 5 soggetti
Tra 150mila e 1 milione di euro	Invito di 5 soggetti. Pubblicazione di avviso post aggiudicazione con indicazione degli invitati invitati	Tra 40 mila (o 200mila cottimo fiduciario) e 500mila euro	Invito di 5 soggetti. Pubblicazione di avviso post informazione con elenco invitati nell'albo pretorio, sul sito della stazione appaltante, del ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Anac
Oltre il milione	Procedure di gara ordinarie	Oltre il milione e fino alla soglia Ue	Invito di almeno 10 soggetti. Pubblicazione di avviso post informazione, oltre che su siti e albo pretorio, anche sulla Gazzetta Ufficiale e almeno su un quotidiano nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione della zona.
		Oltre la soglia Ue	Procedure di gara ordinarie, ma con pubblicità semplificata e termini ridotti
			Procedure di gara ordinarie

preventivo) con la consultazione di almeno cinque soggetti. La notizia dell'aggiudicazione deve essere pubblicata, con l'elenco degli invitati, nell'albo pretorio e sul sito della stazione appaltante oltre che sui siti del ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dell'Anac. Per gli appalti compresi tra 500mila e un milione è necessario allargare ancora di più la platea, con almeno 10 invitati. Mentre la notizia dell'aggiudicazione e la lista degli invitati, in questo caso, deve essere pubblicata anche sulla Gazzetta Uf-

ficiale e sui giornali (qui una tabella di sintesi e confronto tra regime attuale e futuro). Le nuove regole. Con le nuove regole questo quadro viene molto semplificato. Innanzitutto (vedi anche la tabella) viene confermata la scelta compiuta nel 2011 di mantenere la soglia per la procedura negoziata basata su indagini di mercato a un milione, mantenendo la possibilità di assegnare sostanzialmente senza gara un'ampia quota del mercato dei lavori pubblici. Dunque anche con il nuovo codice l'ammini-

strazione non dovrà pubblicare alcun vero bando sull'intenzione di assegnare una commessa, ad eccezione di un avviso pubblicato sul proprio sito per un periodo minimo di 15 giorni con l'indicazione dei requisiti necessari a svolgere il compito. Quanto alle soglie, nulla cambia sotto i 40mila euro, dove resta la possibilità dell'affidamento diretto. Tra 40 e 150 mila euro (un'area dove il codice attuale prevede l'assegnazione a valle di almeno cinque inviti) gli appalti potranno essere assegnati consultando solo tre imprese.

Ma la vera novità è l'addio ai paletti (minimi) previsti per l'assegnazione delle gare tra 500mila euro e un milione. Con le nuove regole non ci saranno tetti intermedi: tutti gli interventi tra 150mila euro e un milione potranno essere assegnati consultando solo cinque imprese. Laddove prima (oltre 500mila euro) era necessario coinvolgere almeno dieci soggetti. Generico anche il riferimento alla pubblicità successiva, mentre sparisce l'obbligo di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e giornali. ■

Mau.5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previsti solo per le opere soprastaglia Rischiano di restare sulla carta le gare con commissari esterni a sorteggio

I commissari Anac rischiano di restare ai margini del mercato. Se, infatti, la legge delega aveva disegnato un sistema che metteva al centro gli esperti terzi certificati dall'Autorità, il Codice prende una strada completamente opposta: sotto il milione di euro resta il massimo ribasso e fino a 5,2 milioni il lavoro di giudicare le offerte viene affidato a commissioni interne alle amministrazioni.

Una scelta che rischia di aumentare a dismisura la discrezionalità delle stazioni appaltanti, tradendo l'impostazione fissata dal Parlamento in fase di scrittura della legge n. 11/2016. Senza contare che, nella versione finale del decreto, si potrebbe andare addirittura oltre: tra le richieste arrivate alle commissioni parlamentari compare l'aumento della soglia per il prezzo più basso a 2,5 milioni e l'ampliamento delle competenze dei commissari interni alle amministrazioni.

Dalla legge delega veniva fuori un assetto tutto centrato sull'Anac e sulle nuove commissioni giudicatrici: i commissari inseriti negli elenchi dell'Anticorruzione avrebbero dovuto essere il perno di un sistema basato sull'offerta econo-

micamente più vantaggiosa. Al di là delle valutazioni sul merito della scelta fatta, è evidente che il Governo ha deciso di aggiustare il tiro in corsa. Ad evidenziarlo è stato lo stesso Raffaele Cantone nel corso della sua audizione in Parlamento. Sotto la soglia di un milione di euro, infatti, i lavori potranno essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilisce l'articolo 95. Ma non solo. L'articolo 77 del Codice regola il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e stabilisce che le valutazioni sulle proposte delle imprese andranno affidate a una commissione giudicatrice, composta da esperti. I commissari saranno scelti tra soggetti iscritti negli albi dell'Anac, attraverso un sorteggio pubblico. Non sempre, però: la stazione appaltante, in caso di affidamenti sotto la soglia comunitaria (5,2 milioni per i lavori), può scegliere di nominare componenti scelti al suo interno. E potrà farlo anche in un secondo caso: le procedure di non particolare complessità.

Insomma, il Codice costituisce una soglia intermedia tra il milione e i 5,2 milioni, entro la quale le commissioni restano interne. La

scelta, come spiegato da Raffaele Cantone, non ha nessun fondamento nella delega. E ha una paternità ben precisa: alcune grandi stazioni appaltanti hanno chiesto di ammorbidire la norma. Tra queste ci sono Consip e Anas ma anche le Regioni, preoccupate di appesantire eccessivamente le procedure delle loro centrali di committenza.

Il motivo è, principalmente, legato ai costi. «Le spese relative alla commissione - si legge nel Codice - sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante». La Pa, quindi, dovrà pagare i commissari esterni, nell'ambito di paletti tariffari prefissati dal ministero dell'Economia. Ai dipendenti pubblici, invece, «non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante». Quindi, le commissioni interne lavorano gratis. A questo problema finanziario, si somma anche una considerazione legata alla qualificazione: alle grandi stazioni appaltanti, certificate dal bollino dell'Anac, andrebbe riconosciuta la possibilità di utilizzare le proprie commissioni, per ragioni di efficienza. ■

G.La.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchio regolamento in vigore per tre mesi - Ad aprile 2017 «tagliando» con il decreto correttivo

Le «insidie» dell'attuazione: mercato in bilico per un anno

DI MAURO SALERNO

LE TAPPE

Le date chiave per l'attuazione del nuovo codice

18 aprile 2016

**Entrata in vigore
delle nuove guide**

Luglio 2016

**Approvazione delle linee guida
Anac-Mit sull'attuazione**

Settembre 2016

**Approvazione delle linee
guida di settore Anac**

18 aprile 2017

**Varo del decreto correttivo
del codice**



Rischia di rimanere un auspicio l'approvazione e l'attuazione in un colpo solo del nuovo codice degli appalti. La corsa del ministero delle Infrastrutture per evitare l'approvazione in due fasi del codice - con un primo decreto attuativo delle direttive e un secondo provvedimento con la riforma del Dlgs 163/2006 - deve comunque fare i conti con una fase transitoria che rischia di allungarsi a dismisura, lasciando il mercato in bilico per almeno un anno.

Il primo obiettivo da garantire è evitare che l'introduzione brusca del nuovo codice dal 18 aprile, senza il cuscinetto di un vademecum operativo, finisca per paralizzare il mercato. Di qui la prima scelta che allunga di tre mesi il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Per 90 giorni dal varo definitivo del codice, in attesa della messa a punto delle linee guida Anac-Mit con gli indirizzi attuativi al mercato, continuerà a rimanere in vigore il vecchio regolamento degli appalti (Dpr 207/2010). A chiedere la "moratoria" è stato lo stesso presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Cantone ha spiegato che è impossibile emanare le linee guida in contemporanea al nuovo codice per due motivi. Primo: c'è bisogno di un po' di tempo per studiare il testo definitivo, visto che la bozza varata in prima lettura dal governo sarà pesantemente rivista per

adeguarsi alle obiezioni che sicuramente saranno sollevate dal Parlamento. Secondo, ha detto Cantone, «vogliamo che le linee guida siano condivise con gli operatori e le Pa». Quindi, serve un margine di tempo da dedicare alle consultazioni preventive. Linea del tutto condivisibile, da cui scaturisce però un primo periodo transitorio di almeno tre mesi.

Le linee guida generali non esauriranno però l'orizzonte di dettaglio in capo all'Autorità Anticorruzione. Tra le pieghe del codice, ora all'esame del Parlamento (parere atteso in questa settimana), sono molti gli atti richiesti all'Autorità e necessari per avviare e "oliare" il nuovo meccanismo. A partire dai criteri di qualificazione delle stazioni appaltanti fino alla ricognizione sulle Soa e, alla definizione dei parametri per la concessione del rating di reputazione alle im-

prese, su cui peraltro, regna ancora una certa confusione (vedi il servizio in basso). Tra questi, uno tra i più rilevanti riguarda l'emanazione degli indirizzi per guidare le stazioni appaltanti nell'assegnazione dei lavori di importo inferiore al milione, che anche in futuro potranno essere affidati senza gara e (a meno di correzioni dell'ultimo'ora) con vincoli di pubblicità e concorrenza ancora minori di quelli disegnati dal Dlgs 163/2006 (vedi servizio a pagina 2). Cantone ha chiarito che non ci si può aspettare che tutti questi provvedimenti vengano messi a punto e approvati nel giro di pochi giorni. «Contiamo comunque di poter approvare questo tipo di provvedimenti specifici entro l'estate», ha detto il numero uno dell'Anac, intervenendo a un'iniziativa dell'Ance la scorsa settimana a Roma. Dunque la terza tappa è fissata per settembre.

Ma non finisce qui. Per dare una regolata definitiva al nuovo assetto il governo ha già fissato l'appuntamento per un maxi-tagliando a un anno dall'entrata in vigore del codice. Il riferimento è al decreto correttivo previsto dalla delega. Un'opportunità che verrà sicuramente sfruttata. Qualche indicazione sulle misure che potrebbero farne parte è già arrivata. Con il correttivo dovrebbero innanzitutto arrivare scelte definitive sul sistema di qualificazione (a valle dell'indagine Anac sulle Soa) e sul débat public (precisando meglio quali progetti sottoporre alle consultazioni preventive).

Nel frattempo il governo dovrà lavorare anche sui decreti attuativi previsti dal codice. Al momento si sta cercando di ridurre al massimo il numero (sono circa una quarantina). Poi toccherà scriverli. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ruolo (centrale) dell'Anac Tanti poteri, poche risorse per Cantone

Vigilanza e controllo sui contratti pubblici. Attività di regolazione. Ispezioni. Redazione di linee guida, bandi tipo, capitolati. Possibilità di segnalare reati alla Procura della Repubblica. E fenomeni particolarmente gravi di applicazione distorta delle normative di settore a Governo e Parlamento, chiedendo anche modifiche a leggi e decreti. Competenze sul sistema di qualificazione delle imprese, per il quale c'è da immaginare una riforma. Ma anche sulla certificazione delle stazioni appaltanti, che andrà costruita da zero. Vigilanza collaborativa, in raccordo con le stazioni appaltanti, per «gli affidamenti di particolare interesse». Rating reputazionale, da coordinare con l'Antitrust. Gestione di una maxi banca dati unificata di tutte le informazioni in materia di appalti. Ma anche del Casellario informatico. Camera arbitrale e pareri di precontenzioso. Accertamenti sulle varianti. Commissariamenti. Tenuta degli elenchi dei commissari di gara, dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, delle liste dei soggetti aggregatori. Monitoraggio dell'in house e delle concessionarie. Il tutto condito dalla possibilità di sanzionare gli attori del mercato.

Sono solo alcuni tasselli, inseriti nel nuovo Codice, della valanga di poteri che nei prossimi mesi travolgerà l'Autorità anticorruzione. L'Anac, come è stato ripetuto sin dalle prime bozze della legge delega, è il perno del sistema disegnato dalla riforma: incassa la conferma di tutte le sue vecchie prerogative, con limitatissime eccezioni (vedi l'ex Avcpass), e in più mette le mani su moltissime nuove competenze. Tutto questo, però, avviene a risorse immutate. I 312 dipendenti messi insieme dalla fusione tra la vecchia Avcp e la vecchia versione dell'Anticorruzione dovranno sopportare un carico di lavoro elevato all'ennesima potenza. Con il rischio concreto che il banco salti e che diventi impossibile seguire tutte le piste attivate a partire dal prossimo 18 aprile. Il presidente Anac, Raffaele Cantone ha ben presente il problema. Ha chiesto prima pubblicamente lo sblocco di una cinquantina di milioni fermi a causa dei vincoli di spending review. E, a ruota, la possibilità di bandire un concorso per fare qualche assunzione.

Dal Governo, per vie informali, sono arrivate a più riprese rassicurazioni: tutti i problemi saranno risolti. Al momento, però, le risposte concrete tardano ad arrivare. Così, c'è il rischio che questa valanga di nuovi poteri resti, almeno all'inizio, sulla carta. In qualche caso, infatti, sono previsti decreti attuativi che, presumibilmente, non saranno approvati tutti insieme. In altre ipotesi, invece, potrebbe prevalere un'interpretazione "light" dei poteri. E' quello che sta già avvenendo per le varianti: l'Autorità, nell'impossibilità di verificare nel merito tutte le segnalazioni, utilizza le sue prerogative soprattutto in termini dissuasivi. ■ G.La.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il codice chiama in causa Antitrust, Anac e Soa - In dubbio l'utilizzo come criterio premiale in gara

Rating di impresa, rischio caos

DI GIUSEPPE LAYOUR

Tre soggetti coinvolti: Anac, Antitrust e Soa. E due diverse versioni del rating: quello di legalità, già attivo e dedicato ai finanziamenti, e quello di impresa, da disegnare nel prossimo futuro. Senza contare i possibili problemi legati all'incompatibilità con le regole europee. Anche il rating reputazionale ha tradito le attese degli operatori.

A denunciarlo è stato lo stesso Raffaele Cantone: anziché creare uno strumento semplice e unificato per finanziamenti e appalti, il Codice ha confuso le acque. Alla lettura del decreto, l'intreccio di norme è difficile da sciogliere. Da una parte c'è l'articolo 84, che attribuisce alle Soa il compito di attestare l'esistenza del rating di impresa. Questa competenza, però, dovrà essere dettagliata dall'Anticorruzione: l'Anac scriverà delle linee guida che

indicheranno criteri per misurare «la capacità strutturale, di affidabilità e reputazionale dell'impresa». Ma non finisce qui. In base all'articolo 213, infatti, l'Autorità anticorruzione dovrà anche collaborare con l'Antitrust per la rilevazione di «comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating di legalità delle imprese», da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti pubblici e privati. Riepilogando, ci sono due rating diversi: quello di legalità e quello di impresa. Il primo esiste già da tempo, è stato messo a regime dall'Antitrust e attribuisce un giudizio da una a tre stelline agli operatori economici, misurando la correttezza nella gestione dei loro affari.

Di questa valutazione si può tenere conto in fase di erogazione dei finanziamenti della Pa o di accesso al credito bancario. In base all'articolo 213, nell'organizzazione di questo strumen-

to sarà coinvolta l'Anac. Che, però, contemporaneamente dovrà lavorare anche al secondo rating: quello di impresa. Si tratta di una valutazione del curriculum delle società, «con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'assenza di contenzioso» e alla regolarità contributiva. Questo rating potrà essere inserito dalle stazioni appaltanti tra i diversi criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa. E qui si pone un problema ulteriore: in base alle regole europee, infatti, tra i criteri di valutazione delle offerte devono esserci solo elementi oggettivi e dunque legati esclusivamente alla proposta tecnico-economica, elaborata dai concorrenti alla gara. Il curriculum dell'impresa sembra, invece, un criterio soggettivo, strettamente imparentato con i motivi di esclusione, regolati dall'articolo 80. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Introdotta anche la cauzione per i professionisti, nessuna novità di rilievo per i concorsi

Progettazione senza gara, si sale a 209mila euro

DI GIUSEPPE LATOUR

La centralità del progetto resta un slogan. Ad ammetterlo, clamorosamente, è stato lo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio: il nuovo ruolo della fase di pianificazione ed elaborazione delle opere era in cima ai pensieri del Governo ma, nonostante le premesse, qualcosa si è inceppato. È stata confermata la cancellazione dell'incentivo del 2% per i progettisti della Pa e anche la scelta di unire in capo a un solo professionista la progettazione definitiva ed esecutiva, ma a conti fatti, restano diversi grandi problemi.

Il primo è che i piccoli professionisti rischiano di restare tagliati fuori dalle gare. Il decreto legislativo, infatti, non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti e gli affibbia, così, l'obbligo di portare una garanzia del due per cento a corredo delle offerte. In secondo luogo, c'è un grande problema di concorrenza: il provvedimento,

infatti, alza da 100mila a 209mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo il numero di operatori da sentire (da cinque a tre). In questo modo potrebbe finire senza gara il 90% del mercato. E non è tutto: servirebbero chiarimenti anche sull'appalto integrato. Il Codice vieta l'affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina. Mentre sui concorsi non si registrano innovazioni sostanziali rispetto al passato.

Partiamo proprio dalla cauzione. Per i piccoli progettisti è la grande preoccupazione del nuovo Codice. L'articolo 93 del testo detta le regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara. E, tra queste, include anche la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando.

Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall'obbligo di versare la cauzione, ma nel nuovo questo non succede. Si tratta di una mancanza che per i professionisti è

sanguinosa. La reintroduzione della cauzione, infatti, rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società di ingegneria quanto per i soggetti più piccoli.

Il secondo punto critico riguarda l'appalto integrato. Qui la delega imponeva, oltre che di vietare l'appalto sul preliminare, di limitare «radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo».

In questo caso, il problema è che non vengono esplicitamente riprodotte le previsioni della legge n. 11/2016, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all'articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Per adesso il Codice prevede un numero limitato di eccezio-

ni, ad esempio sul contraente generale e sul project financing a doppia fase. Lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, però, il rischio è che questo assetto si presti, in futuro, a un allargamento delle maglie.


Infine, c'è la questione della concorrenza. La soglia per la trattativa privata nei servizi di progettazione, infatti, sale da 100mila fino a 209mila euro, con invito a tre soggetti e non a cinque. Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti». Tradotto in cifre, significa che l'85% in numero e il 45% in valore del mercato attuale degli affidamenti di progettazione sarà sottratto a una vera concorrenza. Con l'effetto incentivo che questa misura porta, poi, è facile presumere che si possa andare anche oltre, attraverso i frazionamenti: il 90% dei bandi sarebbe affidato senza vere gare. Davvero troppo per parlare di centralità del progetto. ■

© SPECULAZIONE RISERVATA

COSA CAMBIA



CAUZIONE
Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall'obbligo di versare la cauzione, ma nel nuovo questo non succede. Si tratta di una mancanza che rischia di tagliare fuori dal mercato i piccoli professionisti, a causa dei probabili problemi di liquidità



APPALTO INTEGRATO
L'articolo 23 del Codice dice che «ove non diversamente previsto, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Lasciando una porta aperta alle eccezioni, il rischio è che in futuro ci sia un allargamento delle maglie



CONCORRENZA
La soglia per la trattativa privata nei servizi di progettazione sale da 100mila fino a 209mila euro, con invito a tre soggetti e non a cinque. Tradotto in cifre, significa che l'85% in numero e il 45% in valore del mercato attuale sarà sottratto a una vera concorrenza

Formulazione poco chiara - Spariti fornitori e prestatori di servizi

Depotenziato il pagamento diretto

Il pagamento diretto a rischio per i fornitori di beni e i prestatori di servizi. Le nuove regole inserite all'articolo 105 comma 13 del Codice sono tra i passaggi più modificati del decreto, durante le lunghe settimane di lavorazione. Ma sono anche un capitolo che porterà, senza dubbio, grandi problemi al momento dell'applicazione delle novità. Dal braccio di ferro tra le diverse parti, infatti, è emersa una soluzione che rischia di scontentare qualcuno. La formulazione finale del Codice, a larghi tratti, riprende quasi letteralmente la legge delega.

Rispetto alle prime bozze, è saltata per l'opposizione dei costruttori la possibilità di chiedere il corrispettivo e ottenere in automatico una tutela. Il pagamento diretto ci sarà «in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore» o «su richiesta del subappaltatore», ma solo se «la natura del contratto lo consente». Quindi, rispetto alla situazione nella quale il pagamento scattava sempre, siamo passati a un regi-

me nel quale è necessario verificare se l'assetto del contratto consente di procedere. Non è la sola novità del testo bollinato. L'altro caso in cui può scattare la tutela è quello in cui il subappaltatore o il cottimista siano una micro o piccola impresa. E qui arriva un problema interpretativo sostanziale. Perché i prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori vengono citati nelle premesse del comma 13 tra i soggetti che possono ricevere il pagamento diretto. Ma, poi, quando vengono elencati i casi concreti nei quali si versa il corrispettivo senza passare dall'appaltatore, non ritroviamo né i primi né i secondi. Una formulazione piuttosto ambigua che lascia molti dubbi.

Soprattutto perché una delle bozze intermedie del testo prevedeva il pagamento diretto «qualora la natura del contratto lo consenta, a richiesta del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori». Questo inciso così chiaro è saltato. ■ G.L.A.

© SPECULAZIONE RISERVATA

Formula alternativa all'accordo bonario per risolvere le controversie

Riserve, spunta il «collegio tecnico»

Una mini-arbitrato in cantiere. Senza le garanzie minime di terzietà previste per la scelta degli esperti presenti nell'accordo bonario. Mentre dalle legge delega arriva l'indicazione di stringere le maglie sull'arbitrato, circoscrivendo questa possibilità alla formula amministrata (dove il presidente è nominato dalla camera arbitrale), un po' a sorpresa nella bozza del codice spunta una nuova possibilità per dirimere le controversie tra impresa e stazione appaltante prima di rivolgersi a un tribunale. Una formula alternativa all'accordo bonario, ma anche con meno paletti.

Si tratta del «Collegio consultivo tecnico». Un «board» di tre esperti di opere pubbliche nominati dalle due parti, con la possibilità che il terzo esperto venga scelto dai due «giudici» di parte. Compito del collegio è svolgere gli approfondimenti tecnici per risolvere le controversie e formulare

una proposta di accordo che non vincola le parti. Ma se invece le due parti accettano l'accordo, l'intesa «cale come transazione».

Insomma alla fine si arriva a una soluzione identica a quella dell'accordo bonario, la procedura standard per le soluzioni dei contrasti relativi alle riserve, ma con meno paletti.

La questione è stata sollevata in audizione alla Camera anche dal presidente dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone. Per l'ex magistrato la nuova procedura del «Collegio consultivo tecnico» offre meno garanzie di indipendenza alla stazione appaltante rispetto all'«accordo bonario». Di qui la richiesta di un approfondire la questione in sede di preparazione del parere parlamentare, in modo da correggere la rotta in vista dell'approvazione definitiva del decreto. ■

Mau.S.

© SPECULAZIONE RISERVATA